



Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
 CENTRALINO: 070 23.30.800
 FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>
 e-mail: crind.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2015-2016
Supplemento BIS al
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 aprile 2016

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Consiglio Direttivo

1.2. Segreteria

1.3. Modifiche al programma gare

1.4. Recuperi

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA

- **Gara Villagrande / Aritzo 1977 del 06.04.2016:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **17:00**.

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

- **Gara F.C.Biasi / Stella Smeralda del 06.04.2016:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **17:00**.
- **Gara Ithir 2013 / San Domenico Caniga del 03.04.2016:** la gara a margine, non disputata causa un disguido organizzativo, per accordo fra le Società, verrà recuperata **Mercoledì 06.04.2016**, alle ore **19:30**.

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

2.1. Decisioni del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 4/2016 ITHIR 2013 – SAN DOMENICO CANIGA

Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali e preso atto che la gara non è stata disputata a causa di un disguido organizzativo,

DELIBERA il recupero della gara Ithir 2013 – San Domenico Caniga demandando al C.R. Sardegna della L.N.D. di fissarne la data.

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 4/2016 OLBIA 1905 - IMPERIAL TREXENTA

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società U.S. OLBIA 1905 avverso l'omologazione del risultato della gara in epigrafe ed esaminato il referto arbitrale, rileva che:

- La ricorrente, nelle motivazioni del gravame, sostiene che a partire dal 28° del primo tempo e sino al termine dell'incontro, la gara proseguiva senza la presenza dell'assistente di parte della società Imperial Trexenta;
- dagli atti ufficiali risulta effettivamente che al 28° minuto del I tempo veniva allontanato il sig. PORCEDDU Massimo, il quale svolgeva funzioni di assistente di parte per la Soc. Imperial Trexenta;
- sul proprio rapporto arbitrale, il direttore di gara ammetteva di aver quindi proseguito l'incontro senza un

assistente di parte messo a disposizione dall'Imperial Trexenta in sostituzione del Porceddu; Osserva:
- che, da quanto si evince dagli atti ufficiali, l'arbitro, a partire dal 28° minuto del primo tempo, proseguiva la gara con un solo assistente di parte sino al termine della stessa;
- che, ai sensi di quanto previsto dalla regola 6 del regolamento del giuoco del calcio (Gli assistenti dell'Arbitro), il Direttore di gara doveva provvedere alla sostituzione dell'assistente di parte e che, in conseguenza di tale omissione, la gara non ha ovviamente avuto un regolare svolgimento;

P.Q.M. DELIBERA

-di accogliere il reclamo presentato dalla società Olbia 1905 e disporre la ripetizione della gara OLBIA 1905 - IMPERIAL TREXENTA per errore tecnico dell'arbitro, demandando al Comitato Regionale LND di stabilirne la data.

Si dispone il non addebito della tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 4/2016

PORCEDDU MASSIMO (IMPERIAL TREXENTA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPANU PIERO (OLBIA 1905)

**IL SEGRETARIO
A.Madau**

**IL PRESIDENTE
A.Delpin**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 05 aprile 2016